

Comune di MALNATE
Provincia VA

SCHEMA CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'anno duemilaventisei, il giorno 4 Maggio, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il sig. DIANA GIACOMO, nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA, il 10/03/1974 residente a VITULAZIO, in via GIOVANNI PASCOLI, n. 14 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, dell'impresa D.I.S.M.A. S.r.l., con sede legale in ROMA, via ELVIA RECINA n. 6 P. IVA 09250581007

in appresso, per brevità, denominata "APPALTATORE"

E

Il sig. LUCA CORRADINI, nato a PONTE DELL'OLIO (PC), il 09/01/1983 e residente ad ALBIZZATE in Via LAGHETTO n. 4 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa AMCA ELEVATORI SRL con sede legale in VARESE, via CA' BASSA 31 P.IVA 03623590126

in appresso, per brevità, denominata "SUBAPPALTATORE", ed entrambi, per brevità, in appresso denominati "PARTI"

PREMESSO CHE

- l'APPALTATORE, con contratto stipulato in data 21/09/2023 (Rep. N. 9658/2023) assumeva, dal Comune di MALNATE (in appresso, per brevità, denominato ENTE APPALTANTE) l'appalto dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILE CASTELLO 1° MAGGIO, REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISTEMAZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA – CUP B23D21000860001 – CIG 9934150FE7"

- ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, l'ENTE APPALTANTE, fermi i limiti di legge, nei documenti di gara non ha indicato prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che devono eseguirsi direttamente a cura dell'aggiudicatario;

- che il SUBAPPALTATORE si è dichiarata disponibile ad assumere in subappalto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Ctg	Descrizione
OS4	Fornitura e posa in opera ascensore

- il SUBAPPALTATORE ha prodotto la documentazione relativa al possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui al precedente punto e dichiarando inoltre di non incorrere nelle condizioni di cui all'articolo 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. n.36/2023;

- ai sensi dell'articolo 119 comma 2, del D.lgs. n.36/2023, l'APPALTATORE è tenuto a corrispondere i costi di sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- ai sensi del comma 6 del suindicato articolo 119, l'APPALTATORE E IL SUBAPPALTATORE sono responsabili in solido verso l'ENTE APPALTANTE per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto

CIÒ PREMESSO

Preliminarmente il SUBAPPALTATORE

DICHIARA

a) di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

➤ **INPS sede di VARESE**

Tel. 0332 258111, Matricola n. 8714505293, Codice Sede: 8700;

➤ **INAIL sito in VARESE, Tel. 0332 875411, Fax. 0332 875462**

Codice ditta: 20146055/14, PAT GENERALE: 95180963/73 PAT IMPIEGATI: // PAT OPERAI: // dal 03/01/2018, COD. SEDE INAIL: 13900 dal 03/01/2018.

- b) di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- c) di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "APPALTATORE" ed "ENTE APPALTANTE";
- d) di essersi recato sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui il subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- e) di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- f) di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi;
- g) di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;

Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. In presente contratto è relativo al subappalto dei lavori e forniture di cui al seguente prospetto:

Ctg	Descrizione
OS4	Fornitura e posa in opera ascensore

2. Qualora in capo al SUBAPPALTATORE venga accertata da parte della Stazione Appaltante la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro del D.lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici), l'APPALTATORE avrà diritto di procedere ad eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, ancora da eseguire, in sostituzione del SUBAPPALTATORE, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte di quest'ultimo.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

1. In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi unitari, per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Elaborati di progetto.

- Cronoprogramma dei lavori
 - Computo metrico estimativo
2. Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere all'APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti dello APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultimo dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.
 3. Il SUBAPPALTATORE si impegna, per le prestazioni affidate in subappalto, a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa pari a € 53.450,00, oltre iva, comprensivo dei costi per la sicurezza e per la manodopera necessaria al montaggio, questi ultimi senza alcun ribasso.
2. Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire l'oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono riassunti all'art. 5.
3. I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere. In ragione di ciò Il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

1. I lavori oggetto del presente Contratto vengono affidati e assunti a misura in base a quanto riportato dall'Elenco prezzi unitari allegato (VS offerta)
2. I prezzi pertanto risultano fissi e invariabili, salvo l'eventuale revisione dei prezzi riconosciuta dall'ENTE APPALTANTE all'impresa appaltatrice.

ART. 6 - PAGAMENTI

1. Le parti convengono che il corrispettivo complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito in **€ 53.450,00 (cinquantatremilaquattrocentocinquanta/00), oltre IVA di legge**, e si intende fisso, invariabile e comprensivo di tutte le attività previste.
 - 1.2. Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 119 c. 11 del D. Lgs 36/2023, previa approvazione dei relativi S.A.L. dalla Direzione dei Lavori e presentazione di idonea fatturazione indicante gli estremi della commessa pubblica affidata. Gli step di avanzamento sono concordati in funzione del cronoprogramma esecutivo condiviso e allegato al presente contratto.
2. L'importo della fattura sarà quello dello Stato di Avanzamento al netto delle eventuali trattenute di garanzia di cui al contratto principale di appalto.
3. In occasione di ciascun pagamento, il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto. In difetto ovvero in caso di inadempienza si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 del D.lgs. n.36/2023.
4. L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

5. Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro 15 giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. I pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il SUBAPPALTATORE ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Il SUBAPPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 8 – TEMPO DI ESECUZIONE E PENALI

1. Il SUBAPPALTATORE si impegna alla consegna dei materiali entro il 30.06.2026.
2. A tal fine, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al rispettivo termine previsto dal cronoprogramma sarà applicata al SUBAPPALTATORE una penale di Euro 300,00 (trecento/00). Resta inteso tra le parti che le penali previste dal presente Contratto sono da intendersi pro quota impianto e non potranno cumulativamente superare il limite massimo del 10% del corrispettivo contrattuale.

ART. 9 – SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori dipendenti dall'esercizio da parte dell'ENTE APPALTANTE delle facoltà previste dall'articolo 121 del D. Lgs. n.36/2023.
2. In caso di inadempimento dell'Appaltatore - senza responsabilità del SUBAPPALTATORE - alle disposizioni contrattualmente pattuite per le contabilizzazioni delle attività e per i pagamenti del prezzo, il SUBAPPALTATORE si intende sin da ora autorizzata a sospendere le proprie prestazioni - ex art. 1460 c.c. - sino a completa regolarizzazione delle citate contabilizzazioni e dei pagamenti, previa diffida ad adempiere trasmessa da SUBAPPALTATORE all'Appaltatore tramite Raccomandata a.r.

ART. 10 – ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

1. Sono a carico del SUBAPPALTATORE tutti gli oneri, costi e prestazioni per la perfetta esecuzione delle lavorazioni affidategli, impegnandosi altresì:
 - ad utilizzare per tutte le fasi di lavorazione personale specializzato ed esperto;
 - ad utilizzare attrezzature rispondente alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.
 - attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ENTE APPALTANTE;
 - provvedere, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, alla custodia del cantiere, dei materiali al suo interno e dell'opera stessa, anche nel caso in cui l'ENTE APPALTANTE ritenesse di rinviare temporaneamente le verifiche del collaudo finale.

ART. 11 – PREVENZIONE INFORTUNI E PIANI DI SICUREZZA

1. Il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Il SUBAPPALTATORE è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 119 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il SUBAPPALTATORE dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto costituendone parte integrante; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento.
4. Le parti si danno inoltre atto che il SUBAPPALTATORE, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, POS che viene allegato al presente contratto costituendone parte integrante. Le parti si danno atto che il POS è stato già verificato dall'APPALTATORE come congruo rispetto al proprio POS e verrà consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneità e coerenza al PSC.
5. Il SUBAPPALTATORE dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ivi contenute.
6. Il SUBAPPALTATORE si impegna ed obbliga fin d'ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta in tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare il personale addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalle indicazioni espresse dall'Ente Appaltante nei documenti di gara.
2. In caso di inosservanza del predetto divieto, il presente contratto si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere da terzi.

ART. 13 - ALLEGATI

1. Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:
 - Cronoprogramma dei lavori;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Elenco prezzi unitari per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
 - Elaborati di progetto
 - Contratto di appalto.
 - Computo metrico estimativo;
 - Piani di sicurezza (PSC e POS)

ART. 14 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

1. L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a

qualsivoglia titolo. Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 15 – CLASUOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISARCIMENTO DEL DANNO.

1. In caso di inadempimento, anche parziale, ritardo o irregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE potrà intimare diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, assegnando un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per eliminare l'inadempimento contestato. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni o pronunce giudiziarie, fatto salvo ogni diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni subiti.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, senza preventiva diffida, nei seguenti casi, espressamente qualificati come inadempimenti essenziali:
 - grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali anche derivanti dal contratto pubblico principale;
 - ritardo ingiustificato rispetto ai termini contrattuali, al cronoprogramma o alle disposizioni della Direzione Lavori;
 - esecuzione delle prestazioni in difformità dai documenti contrattuali, progettuali o dalle prescrizioni dell'ENTE APPALTANTE;
 - violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dei piani di sicurezza (PSC e POS) o degli obblighi di legge in materia di tutela dei lavoratori;
 - mancato o irregolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, contributivi e retributivi;
 - perdita, anche temporanea, dei requisiti di qualificazione o delle condizioni richieste dalla normativa vigente per l'esecuzione del subappalto;
 - violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - violazione del divieto di subappalto o cessione, anche di fatto, delle lavorazioni affidate.
3. In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE avrà diritto, senza necessità di autorizzazione giudiziale:
 - di sospendere immediatamente ogni pagamento ancora dovuto;
 - di affidare a terzi il completamento delle opere in danno del SUBAPPALTATORE, con addebito a quest'ultimo di ogni maggiore costo sostenuto;
 - di trattenere le somme maturate, incluse eventuali ritenute, a titolo di compensazione, salvo il maggior danno;
 - di rivalersi sul SUBAPPALTATORE per tutti i danni diretti e indiretti, ivi compresi quelli derivanti da ritardi, penali o contestazioni applicate dall'ENTE APPALTANTE.
4. In ogni caso di risoluzione per causa imputabile al SUBAPPALTATORE, è escluso qualsiasi diritto di quest'ultimo a compensi, indennizzi o risarcimenti, a qualunque titolo, anche per opere parzialmente eseguite, fatto salvo quanto eventualmente riconosciuto a insindacabile giudizio dell'APPALTATORE.
5. Resta inteso tra le parti che il riferimento al risarcimento dei danni, ovunque previsto all'interno del presente Contratto, deve intendersi riferito per entrambe le parti al danno diretto e limitato al valore del corrispettivo contrattuale, ivi compresi eventuali importi dovuti a titolo di penale.
6. Restano impregiudicati tutti gli ulteriori diritti dell'APPALTATORE previsti dal presente contratto, dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

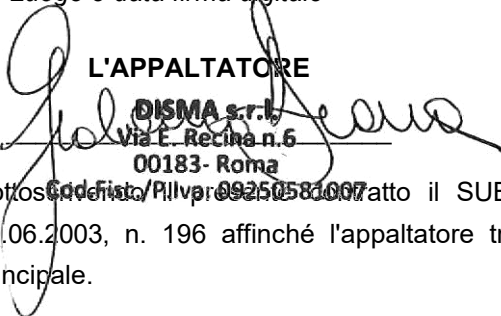
1. Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di ROMA.

ART. 17 - RINVIO AL CODICE CIVILE

1. Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Il presente contratto è stato predisposto da entrambe le parti, che previa lettura e approvazione, lo sottoscrivono.

Luogo e data firma digitale


L'APPALTATORE
DISMA s.r.l.
Via E. Recina n.6
00183- Roma
Cod. Fisc./P.Iva 09250581007

IL SUBAPPALTATORE

Sottoscrivendo il presente contratto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 affinché l'appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Luogo e data firma digitale

IL SUBAPPALTATORE